

CIRCOLARE 5 DEL 05/05/2014

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Contabilità regolare e accertamento induttivo</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 21.3.2014, n. 6658</p>	<p>È legittimo l'utilizzo, da parte dell'Ufficio, dell'accertamento induttivo anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, qualora l'attendibilità della stessa risulti inficiata da presunzioni contrarie, anche semplici, purché gravi, precise e concordanti, ossia in presenza di un grave scostamento tra i ricavi / compensi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e condizioni di esercizio dell'attività svolta.</p>
<p>Decreto c.d. "Casa"</p> <p>DL 28.3.2014, n. 47</p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 28.3.2014, n. 73, il Decreto c.d. "Casa" che prevede la riduzione dal 15% al 10%, limitatamente al quadriennio 2014-2017, dell'aliquota della cedolare secca applicabile ai contratti a canone concordato.</p> <p>Con riguardo al bonus mobili, nel Decreto non è stata inserita l'annunciata "correzione" collegata alla mancata conversione del Decreto c.d. "Salva Roma-bis".</p>
<p>Percentuali di ricarico</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 2.4.2014, n. 7645</p>	<p>In presenza di contabilità regolarmente tenuta, l'accertamento di maggiori ricavi può basarsi sulla difformità delle percentuali di ricarico soltanto qualora la stessa raggiunga <i>"livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare ... la documentazione contabile di ogni attendibilità"</i>.</p>
<p>Scheda destinazione 2% IRPEF</p> <p>Provvedimento Agenzia Entrate 3.4.2014</p>	<p>Sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate è disponibile la scheda (e relative istruzioni) utilizzabile per la destinazione del 2% IRPEF a favore di un partito politico.</p> <p>La scheda va presentata entro il termine di presentazione del mod. 730 / UNICO 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in modalità cartacea al sostituto d'imposta, intermediario abilitato o presso un ufficio postale; - direttamente dal contribuente abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
<p>Fattura sproporzionata</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 4.4.2014, n. 7945</p>	<p>L'Ufficio può accertare induttivamente l'IVA, negando la relativa detrazione, qualora ritenga che la fattura esponga un importo sproporzionato rispetto alla prestazione ricevuta.</p>
<p>Ingenti somme sul c/c</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 16.4.2014, n. 8833</p>	<p>La presenza di ingenti disponibilità finanziarie risultanti dal c/c costituisce, di per sé, elemento di prova grave, precisa e concordante tale da giustificare l'accertamento bancario.</p>

COMMENTI

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO RENZI”

A decorrere dal 24.4.2014, è entrato in vigore il DL n. 66/2014, c.d. “Decreto Renzi”, nell’ambito del quale, oltre ad una serie di disposizioni concernenti la riduzione della spesa pubblica, sono contenute alcune previsioni di carattere fiscale di seguito esaminate.

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE (BONUS 80 EURO)

Per il 2014, per effetto dell’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 13, TUIR, è previsto il riconoscimento di un **credito a favore dei lavoratori dipendenti**, noto come “bonus 80 euro”.

Il credito in esame spetta ai titolari:

- **di reddito di lavoro dipendente** ex art. 49, TUIR. Sono **esclusi** dall’agevolazione i titolari di **redditi da pensione**;
- **di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** di cui all’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), TUIR. L’agevolazione spetta, tra l’altro, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili.

Il credito **non** spetta:

- ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non è sostituto d’imposta (ad esempio, collaboratori domestici);
- ai c.d. “incapienti”, cioè a coloro per i quali la detrazione da lavoro dipendente azzerava l’imposta.

Il credito è riconosciuto qualora **l’IRPEF lorda risulti superiore rispetto alla sola detrazione per reddito di lavoro dipendente** ed assimilato.

Il credito in esame:

→ è riconosciuto in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo:

REDDITO COMPLESSIVO	CREDITO SPETTANTE
Superiore a € 8.000 ma non a € 24.000	€ 640
Superiore a € 24.000 ma non a € 26.000	€ 640 x $\frac{26.000 - \text{reddito complessivo}}{2.000}$
Superiore a € 26.000	0

→ non concorre alla formazione del reddito;

→ è **rapportato** al periodo di lavoro nell’anno.

Il credito è riconosciuto dal sostituto d’imposta (datore di lavoro / committente) che lo ripartisce tra le retribuzioni erogate successivamente al 24.4.2014 (data di entrata in vigore del Decreto in esame), a partire dalla prima retribuzione utile.

In particolare lo stesso è attribuito sulle somme corrisposte in ciascun periodo di paga rapportandolo a detto periodo. A tal fine il sostituto d’imposta utilizza:

- fino a capienza, le ritenute disponibili nel periodo di paga;
- per l’eccedenza, i contributi previdenziali dovuti nello stesso periodo di paga, per i quali è previsto l’esonero dal relativo versamento.



Il beneficio in esame è **riconosciuto in forma automatica** dal sostituto d'imposta; **non** è pertanto **necessaria una specifica richiesta** da parte del beneficiario.

RIDUZIONE ALIQUOTE IRAP

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente **dal 2014**) è disposta la **riduzione delle aliquote IRAP**. In particolare le nuove aliquote sono le seguenti:

SOGGETTI	ALIQUOTA	
	FINO AL 2013	DAL 2014
Generalità dei soggetti	3,90%	3,50%
Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	4,20%	3,80%
Banche ed enti e società finanziari	4,65%	4,20%
Imprese di assicurazione	5,90%	5,30%
Imprese operanti nel settore agricolo e coop della piccola pesca e loro consorzi	1,90%	1,70%

Acconto 2014

Ai fini della determinazione dell'acconto IRAP 2014, in caso di **utilizzo del metodo previsionale** va applicata l'aliquota del **3,75%** (generalità dei soggetti), 4% (imprese concessionarie), 4,50% (banche), 5,70% (assicurazioni) e 1,80% (imprese agricole).

TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN

A decorrere dall'**1.7.2014** è stabilita nella misura pari al **26% l'aliquota** della **ritenuta** ovvero dell'imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ossia:

- agli **interessi, premi e altri proventi** di cui all'art. 44, TUIR;
- ai **redditi diversi** di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR.

In particolare, a seguito delle modifiche in esame, gli utili / plusvalenze derivanti da **partecipazioni non qualificate** saranno assoggettate al 26% in luogo dell'attuale 20%. Inoltre passa dall'attuale 20% alla nuova aliquota del 26% anche la ritenuta operata sugli **interessi attivi bancari**.

Non è stata oggetto di **modifiche** la tassazione riferita, tra l'altro:

- agli utili e plusvalenze relativi a **partecipazioni qualificate**;
- agli interessi e canoni corrisposti a società residenti in uno Stato UE di cui all'art. 26, comma 8-bis, DPR n. 600/73;
- agli utili corrisposti a società ed enti soggetti alle imposte sui redditi delle società in Stati UE o del SEE "white list" (ritenuta dell'1,375% ex art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73);
- ai risultati derivanti dai **fondi pensione**, per i quali è confermata l'imposta sostitutiva dell'11%.

È altresì prevista:

- la **riduzione, da 1/4 a 11/26 della ritenuta, dell'importo massimo dell'imposta che i non residenti hanno pagato all'estero in via definitiva e che possono richiedere a rimborso**;
- l'integrazione degli artt. 5, 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 a seguito della quale i redditi diversi derivanti dalle

obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31, DPR n. 601/73 e dalle obbligazioni emesse da Stati non "black list" vanno **computati nella misura del 48,08% dell'ammontare realizzato**.

Con riferimento alla **decorrenza delle nuove disposizioni**, è necessario differenziare in base alla tipologia di reddito. In particolare, la nuova aliquota del 26% è applicabile:

- ai dividendi e proventi assimilati **percepiti** dall'1.7.2014;
- agli interessi e altri proventi derivanti da c/c e depositi bancari e postali, obbligazioni, titoli similari ex art. 26, DPR n. 600/73 **maturati** dall'1.7.2014;
- in caso di obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 239/96, agli interessi, premi e altro provento di cui al citato art. 44, **maturati** dall'1.7.2014;
- ai proventi derivanti da riporti e pronti contro termine di cui alla lett. g-bis) del comma 1 del citato art. 44, nonché agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari ex D.Lgs. n. 239/96 dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente all'1.7.2014 e avente durata non superiore a 12 mesi.

Le **minusvalenze**, le **perdite** o i **differenziali negativi** di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quater), TUIR possono essere **dedotti dalle relative plusvalenze / redditi diversi realizzati successivamente al 30.6.2014, per una quota pari al:**

- **48,08%** del loro ammontare se realizzati fino al 31.12.2011;
- **76,92%** del loro ammontare se realizzati dall'1.1.2012 al 30.6.2014.

A decorrere **dall'1.7.2014** per la determinazione delle predette plus / minusvalenze, al sussistere di **specifiche condizioni**, può essere assunto il **valore** dei titoli, quote, diritti, valute estere, strumenti finanziari, rapporti e crediti **al 30.6.2014** in luogo del costo o valore di acquisto ovvero del valore ex art. 14, commi 6 e seguenti, D.Lgs. n. 461/97.

ABROGRAZIONE RITENUTA SU BONIFICI ESTERI

È **abrogato** il comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. n. 167/90 che prevedeva:

- l'assoggettamento a ritenuta / imposta sostitutiva dei redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria da parte degli intermediari residenti ai quali gli stessi erano affidati in gestione, custodia o amministrazione;
- l'applicazione, da parte degli intermediari finanziari, della **ritenuta del 20% sui flussi finanziari dall'estero (bonifici esteri)**, introdotta dalla Legge n. 97/2013 e già oggetto di sospensione, fino al 30.6.2014, ad opera dell'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 19.2.2014.

IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

È previsto che l'**imposta sostitutiva dovuta ai fini della rivalutazione** ex Finanziaria 2014 dei beni d'impresa risultanti dal bilancio 2012 e ancora presenti al 31.12.2013 nonché per l'affrancamento della riserva da rivalutazione sia **versata in unica soluzione** "entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31.12.2013". **Non è pertanto consentito il versamento in 3 rate annuali** (senza interessi).

OBBLIGO UTILIZZO SERVIZI TELEMATICI PER I VERSAMENTI

Dall'**1.10.2014** i versamenti delle imposte / contributi vanno effettuati utilizzando **esclusivamente**:

- i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per i modd. F24 "**a zero**";
- i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa qualora siano state **effettuate compensazioni** e il mod. F24 presenti un

saldo “da versare”;

- i **servizi telematici** messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa per i modd. F24 di **importo superiore a € 1.000.**



In base alle nuove disposizioni **non è più rilevante il possesso della partita IVA** e quindi le regole sopra accennate sono applicabili anche ai contribuenti privati. Di fatto la presentazione del mod. F24 cartaceo è possibile solo per importi fino a € 1.000.

Il soggetto che utilizza i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (professionista, società di servizi, CAF imprese, ecc.) **può inviare anche i modd. F24 di soggetti terzi**, mediante addebito sul proprio c/c, previo rilascio all’intermediario di un’apposita autorizzazione da parte dell’intestatario della delega, che rimane comunque responsabile ad ogni effetto. L’autorizzazione può anche essere **cumulativa**.

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI AGRO-FORESTALI

Per effetto della modifica del comma 423 dell’art. 1, Finanziaria 2006, il reddito derivante dalla **produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali** effettuate da parte di imprenditori agricoli (ad esempio, utilizzo di ortaggi o altre biomasse per la produzione di biogas) che costituiscono attività agricole connesse, finora qualificato come agrario, va determinato applicando il **coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi** delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA.



La novità in esame trova applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente **dal 2014**) e va tenuta in considerazione ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF / IRES 2014.

Va evidenziato che il nuovo regime forfetario di determinazione del reddito non è obbligatorio poiché rimane infatti possibile optare per la determinazione del reddito con le modalità ordinarie.

IMU E TERRENI AGRICOLI “MONTANI”

A seguito della modifica dell’art. 5-bis, DL n. 16/2012, l’esenzione IMU ex art. 7, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 504/92, prevista per i terreni agricoli, **ricadenti in aree montane o di collina** site nei Comuni individuati da un apposito DM, sarà riconosciuta a seconda dell’altitudine e differenziata a seconda che siano posseduti da coltivatori diretti e IAP o da altri soggetti. L’individuazione dei predetti Comuni opera già con effetto dall’**IMU 2014**.

FATTURA ELETTRONICA ALLA P.A.

Il Decreto in esame ha anticipato al **31.3.2015** la decorrenza dell’obbligo della fattura elettronica nei confronti delle **“altre” Amministrazioni pubbliche** (fissata al 6.6.2015). È fissata al medesimo termine anche la decorrenza dell’obbligo per le **Amministrazioni locali**.

Inoltre è previsto che **nelle fatture elettroniche** devono essere indicati:

→ il **Codice identificativo di gara** (CIG), salvo i specifici casi di esclusione ex Legge n. 136/2010;

→ il **Codice unico di Progetto** (CUP) per le fatture riferite a opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari, ecc.



In mancanza di detti codici la P.A. **non può effettuare il pagamento** della fattura.

CREDITI “COMMERCIALI” VERSO LA P.A. E PIATTAFORMA ELETTRONICA

A favore dei soggetti che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, è prevista la **possibilità di comunicare**, tramite la piattaforma

elettronica, i **dati delle fatture** / richieste di pagamento equivalenti **emesse dall'1.7.2014** riportando, se previsto, il codice CIG.

COMPENSAZIONE CREDITI "COMMERCIALI" CON SOMME DA ISTITUTI DEFLATIVI

Per effetto della modifica dell'art. 28-quinquies, DPR n. 602/73 le imprese / lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN, possono **compensare le somme "da accertamento tributario"** dovute relativamente ad alcuni istituti deflatori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, adesione ai PVC, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, reclamo e mediazione, ecc.) utilizzando i **crediti** vantati nei confronti dello Stato / Regioni / Enti ancorché **maturati successivamente al 31.12.2012**.

Dalla citata disposizione è stato infatti **eliminato** il riferimento ai crediti maturati fino a detta data.

COMPENSAZIONE CREDITI "COMMERCIALI" CON SOMME ISCRITTE A RUOLO

È **differito** dal 31.12.2012 al **30.9.2013** il termine, stabilito dal DM 19.10.2012, entro il quale devono essere stati **notificati i ruoli** al fine di poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN per **somministrazioni, forniture e appalti**.

In altre parole, ora è possibile compensare i crediti con le somme iscritte in ruoli **notificati entro il 30.9.2013**.

SCADENZARIO Mese di **MAGGIO**

Mercoledì 7 maggio

**5% DELL'IRPEF
ISCRIZIONE ELENCO BENEFICIARI**

Invio telematico da parte degli enti di volontariato (ONLUS, APS, ecc.) e delle associazioni sportive dilettantistiche, della domanda di iscrizione negli elenchi 2014 dei possibili destinatari del 5% dell'IRPEF.

Giovedì 15 maggio

**IVA
CORRISPETTIVI GRANDE
DISTRIBUZIONE**

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di aprile da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

Venerdì 16 maggio

**IVA
LIQUIDAZIONE MENSILE E
TRIMESTRALE**

- Liquidazione IVA riferita al mese di aprile e versamento dell'imposta dovuta;
- Liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).

**IVA
DICHIARAZIONI D'INTENTO**

- Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute:
- per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza IVA registrate per il primo trimestre (soggetti trimestrali);

	<ul style="list-style-type: none"> per le quali sono state emesse “per la prima volta” fatture senza IVA registrate per il mese di aprile (soggetti mensili). <p>Tale termine va inteso quale “termine ultimo” e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese / trimestre non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d’intento ricevute.</p>
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a: <ul style="list-style-type: none"> rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate ad aprile da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 22%, 27,72% o 28,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a aprile a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a aprile agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 22%, 27,72% o 28,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della prima rata fissa per il 2014 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani. Va evidenziato che i dati necessari per il versamento devono essere recuperati direttamente dal “Cassetto previdenziale”.
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO	Pagamento premio INAIL per la regolazione 2013 e per l’anticipo, anche rateizzato, 2014 beneficiando della riduzione forfetaria del premio del 14,17%.

Martedì 20 maggio

ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre.
---	---

Lunedì 26 maggio

**IVA COMUNITARIA
ELENCHI INTRASTAT MENSILI**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad aprile (soggetti mensili).

Martedì 3 giugno

MOD. 730/2014

- Consegna al CAF/professionista abilitato, da parte del dipendente/pensionato/collaboratore, del mod. 730 e del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8% e del 5%, con rilascio da parte del CAF/professionista abilitato dell'apposita ricevuta mod. 730-2;
- Consegna al dipendente/pensionato/collaboratore, da parte del datore di lavoro/ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale, della copia del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3.

**INPS
DIPENDENTI**

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile.
L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.

**IVA
ELENCHI "BLACK LIST"**

Invio telematico della comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative ad aprile (soggetti mensili).
A tal fine va utilizzato il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente.

**IVA
ACQUISTI DA SAN MARINO**

Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a aprile.
A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente.